



TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Proc. n. R.G. N.R.
Proc. n. R.G. G.I.P.

ORDINANZA
(art. 464 *quater* C.P.P.)

Il Giudice, dr. Fabrizio Filice
Visti gli atti a carico di
in atti generalizzato;
difeso di dall'avv. del foro di ;

IMPUTAZIONE

Rilevato che l'indagato, personalmente/ a mezzo difensore munito di valida procura speciale,

IN INDAGINI PRELIMINARI;

ha depositato, nel corso delle indagini preliminari, istanza in data , volta a richiedere, ex artt. 168 *bis* c.p., 464 *ter* c.p.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova;

che all'istanza è corredata da un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di ;

Acquisito il consenso del P.M. unitamente alla formulazione dell'imputazione, pervenuti in data ;

Sentite le parti comparse (dare atto se che la p.o. è stata avvisata e se è comparsa) all'udienza camerale del ;

IN UDIENZA PRELIMINARE

ha avanzato, nel corso dell'udienza preliminare, prima che fossero formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 c.p.p., e con riferimento a reat di cui a cap dell'imputazione, richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova i sensi degli artt. 168 *bis* c.p., 464 *bis* c.p.p.;

che all'istanza è corredata da un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di ;

Sentite le parti comparse (dare atto se che la p.o. è stata avvisata e se è comparsa) all'udienza;

OSSERVA

Il/i reat per cui è stata formulata la richiesta () rientra tra quelli di cui all'art. 168 *bis* c.p., in quanto:

- punit con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
- rientrant nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale;

Non ricorrono i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art.129 c.p.p., essendo sufficiente, al riguardo, nei limiti di motivazione insiti nella natura del presente provvedimento, sottolineare come, nel fascicolo del Pubblico Ministero, siano contenuti, fra l'altro:

- atti dai quali emerge la condotta posta in essere dall'imputato, in termini corrispondenti a quanto riportato in imputazione;

Appare altresì corretta, alla luce di quanto precede, la qualificazione giuridica dei fatti.

In base ai parametri di cui all'articolo 133 c.p., il programma di trattamento presentato può ritenersi idoneo, senza necessità di modifiche o integrazioni ex art. 464 *quater*, co. 4, c.p.p., in quanto:

- comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato: ;
- comporta la prestazione di condotte volte al risarcimento del danno: ;
- comporta l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento del programma stesso, con annesso prescrizioni, che il sottoposto dovrà puntualmente osservare, relative:
 - allo svolgimento di attività di volontariato di rilievo sociale: ;
 - all'osservanza delle seguenti prescrizioni: ;.
- la concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità da svolgersi per la durata di , con il limite delle otto ore di lavoro giornaliero, secondo il calendario concordato dall'ente con l'ammesso, e compatibilmente alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute di quest'ultimo;
- comporta, altresì, condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa, con le seguenti modalità: , dalla stessa persona offesa assentite e ritenute congrue in relazione a i suoi interessi (cfr. p.v. udienza del);

Considerato che , può ritenersi correttamente formulabile una prognosi favorevole in ordine all'astensione dal commettere ulteriori reati;

Si ritiene che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato, considerato che ;

P.Q.M.

Provvedendo in ordine a reat di cui a cap dell'imputazione, previa separazione dell relativ posizion processual ex art. 18, co. 2 c.p.p., disposta a p.v. udienza del ,

v. gli artt. 168 bis c.p. , 464 quater c.p.p.

DISPONE la sospensione del procedimento, con messa alla prova di , per il periodo di , finalizzata all'esecuzione del programma allegato che deve intendersi parte integrante del presente provvedimento;

AFFIDA all'UEPE di per lo svolgimento - anche in collaborazione con i il Servizio sociale competente per il comune di e/o con i Servizi specialistici del territorio - delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno funzionali alla presa in carico e alla realizzazione del progetto;

v. l'art. 168 ter c.p.

DISPONE che, durante la sospensione, anche il corso della prescrizione del reato resti sospeso, esclusivamente in relazione alla posizione dell'ammesso;

v. l'art. 464 quinquies, co. 1, c.p.p.,

DISPONE che le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie di cui all'allegato programma, siano adempiuti entro e non oltre il ;

AUTORIZZA, con il consenso della persona offesa (cfr. p.v. udienza del), il pagamento rateale della somma stabilita a titolo di risarcimento del danno nell'allegato programma (€), in n. rate da € ciascuna, da versare alla persona offesa entro il giorno di ogni mese, con quietanze di pagamento che dovranno essere consegnate dall'UEPE e allegate alla relazione conclusiva;

V. gli artt. 141 bis ss d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271(disp. att.)

DISPONE che l'UEPE di , incaricato dell'esecuzione del programma, informi questo Giudice, con relazioni trimestrali, dell'attività svolta e del comportamento del sottoposto, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

DISPONE che l'UEPE di , alla scadenza del periodo di prova, trasmetta a questo Giudice una relazione conclusiva dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima, che dovrà essere depositata in Cancelleria entro un mese dalla conclusione del periodo concesso per la conclusione del programma;

RISERVA, acquisita la relazione di cui al punto che precede, la fissazione dell'udienza di cui all'art. 464 septies c.p.p. per decidere sull'esito della messa alla prova;

v. gli art 168 quater c.p. e 464 octies c.p.p.

AVVISA che costituiranno elementi giustificativi della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova segnalazioni di:

1) grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Qualora dovessero pervenire segnalazioni delle circostanze di cui ai punti 1) e 2), questo Giudice procederà alla revoca anche d'ufficio, previa fissazione di udienza ai sensi dell'articolo 127 c.p.p. per la valutazione dei presupposti della revoca, di cui sarà dato avviso alle parti e alla persona offesa con preavviso di almeno dieci giorni;

DISPONE che la cancelleria trasmetta immediatamente il presente provvedimento all'UEPE di _____, che deve prendere in carico l'ammesso;

DISPONE che il verbale di messa alla prova dell'ammesso sia sottoscritto dal rappresentante dell'UEPE e da _____, entro e non oltre il _____, e sia immediatamente trasmesso alla cancelleria di questo Giudice per l'inserimento nel fascicolo processuale: il periodo della sospensione decorre dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'ammesso.

MANDA alla Cancelleria per le altre comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Vercelli,

Il Giudice
Fabrizio Filice